

# Rifiuti, pene più severe contro abbandono e roghi

Guido Camera

Contrasto più incisivo alle attività illecite in materia di rifiuti con il ricorso al diritto penale. È la strada percorsa dal Governo con il decreto legge 116/2025, in vigore dal 9 agosto e presentato al Senato per la conversione in legge. All'origine delle nuove norme c'è l'esigenza di ottemperare agli impegni derivanti dalla condanna subita dall'Italia lo scorso 30 gennaio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione ai gravi fenomeni di inquinamento ambientale rilevati nella "Terra dei fuochi". Ciò ha imposto al nostro Stato di adottare una strategia globale per combattere queste attività criminali; la scadenza per la presentazione al Consiglio d'Europa di un Piano d'azione è per questo mese e le nuove norme ne costituiscono una «componente essenziale», secondo la relazione illustrativa.

## Abbandono di rifiuti

Il decreto legge modifica il Testo unico dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006), in primo luogo in materia di abbandono di rifiuti.

Se sono non pericolosi, il reato rimane una contravvenzione, però punita più severamente (ammenda da 1.500 a 18mila euro); se il reo è titolare di un'impresa o responsabile di un ente scatta l'arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda da tremila a 27mila euro. Quando i fatti sono realizzati con veicoli a motore, per il conducente si aggiunge la sospensione della patente da uno a quattro mesi.

L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa da 80 a 320 euro e la contestazione può avvenire attraverso riprese di impianti di video sorveglianza.

Il reato diventa un delitto punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se avviene «in casi particolari», cioè se provoca un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e delle biodiversità oppure se il fatto è commesso in siti contaminati, o potenzialmente tali o comunque nelle strade di accessi agli stessi e alle loro pertinenze.

La pena va da nove mesi a cinque anni e sei mesi per i titolari di imprese e di enti; scatta la sospensione della patente da due a sei mesi se il fatto è commesso con veicoli a motore.

Anche l'abbandono di rifiuti pericolosi progredisce a delitto, punito da uno a cinque anni di reclusione; il massimo sale a cinque anni e sei mesi se il reo è titolare di imprese o enti. La pena è da un anno e sei mesi a sei anni per l'abbandono nei «casi particolari» dettagliati sopra; sale da due anni a sei anni e sei mesi per titolari di imprese o enti.

## **Gestione, discarica e roghi**

Diventano delitti anche gestione abusiva di rifiuti, discarica non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti. La reclusione è da sei mesi a tre anni se la gestione non autorizzata riguarda rifiuti non pericolosi e sale da uno a cinque anni per i pericolosi. Per i «casi particolari» le pene si inaspriscono: reclusione da uno a cinque anni per gestione illecita di rifiuti non pericolosi e da due anni a sei anni e sei mesi per i pericolosi. Anche questi delitti, se commessi con veicoli a motore, comportano la sospensione della patente (da tre a nove mesi) oltre alla confisca del mezzo.

La discarica non autorizzata è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni; se, anche solo in parte, è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la reclusione va da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi. Nei «casi particolari» la reclusione è da due a sei anni per i rifiuti non pericolosi e da due anni e sei mesi a sette anni per i pericolosi. La condanna o il patteggiamento comportano la confisca dell'area, fatti salvi gli obblighi di bonifica.

La spedizione illegale di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da uno a cinque anni: la pena aumenta fino a un terzo per i pericolosi.

Le pene dei nuovi delitti diminuiscono da un terzo a due terzi se sono commessi per colpa.

La miscelazione di rifiuti viene punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26mila euro.

Inasprimenti riguardano la combustione illecita di rifiuti nei «casi particolari»: reclusione da tre a sei anni per i non pericolosi e da tre anni e sei mesi a sette anni per i pericolosi. Se segue un incendio le pene sono aumentate sino alla metà.

Le pene per gestione non autorizzata, discarica abusiva, spedizione illegale e combustione illecita sono aumentate di un terzo se i fatti avvengono nell'ambito di un'attività di impresa o comunque organizzata. Se i nuovi delitti sono commessi in funzione della successiva combustione illecita, le pene non possono essere inferiori a quelle più severe stabilite per la combustione medesima. Con una modifica al Codice penale, si prevede che siano ostativi – anche se non consumati – alla concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto; analoga preclusione riguarda l'abbandono di rifiuti pericolosi.

Previsto poi l'aumento di pena sino alla metà per traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti per i «casi particolari».

Novità anche sul fronte delle indagini: arresto in flagranza differita e operazioni sotto copertura diventano misure adottabili in relazione a tutti i principali reati ambientali, tra i quali i nuovi delitti.